



**COMUNE DI GAZZO VERONESE  
PROVINCIA DI VERONA**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 6 maggio 2010**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI  
ED ASSOCIAZIONI.**

**DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI**

## **ART. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione al Registro delle Associazioni ubicate sul territorio comunale e la concessione dei patrocini.

Il presente regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggi economici in genere ad Associazioni, enti pubblici e privati.

## **ART. 2 – Registro delle Associazioni – Finalità Generali**

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio del Comune di Gazzo Veronese per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito il Registro delle Associazioni.

L'iscrizione al Registro comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione ed il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.

Il Registro costituisce inoltre un registro ufficiale di Associazioni, enti o istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. L'iscrizione nel Registro è condizione indispensabile per l'ammissibilità alla richiesta di contributo di cui al successivo art. 5.

## **ART. 3 – Sezioni del Registro**

Il Registro delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- b) Associazioni socio assistenziali;
- c) Associazioni formative ed educative;
- d) Associazioni culturali;
- e) Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- f) Associazioni sportive;
- g) Associazioni ricreative;
- h) Associazioni di carattere vario

## **ART. 4 – Iscrizione al Registro**

Le Associazioni di cui al precedente art. 3 possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione al Registro indicando il tipo di attività svolta, la sezione alla quale vogliono essere iscritte ed allegando i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto o atto costitutivo dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che sia costituita da almeno 6 mesi e che non sia articolazione di partito politico;
- b) nominativo del rappresentante legale, carica rivestita, indirizzo della sede sociale;
- c) relazione sulle proprie attività, con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti;
- d) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione nel registro regionale del volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali, CONI, Federazioni Sportive o altri organismi simili;

- e) codice fiscale e/o partiva IVA;
- f) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e coordinate di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'Associazione;
- g) eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'Associazione.

Con le stesse modalità possono essere iscritte nel Registro, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali o nazionali a condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Gazzo Veronese o vi svolgano attività ritenuta significativa da motivato giudizio della Giunta Comunale con proprio atto.

Il diniego all'iscrizione può essere disposto qualora:

- a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale;
- b) vengano prodotti falsi documenti, attestati o false dichiarazioni;
- c) la Giunta Comunale, con proprio atto non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 2.

La cancellazione dal Registro avviene con atto della Giunta Comunale quando vengano a mancare, per qualsiasi ragione gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.

Gli iscritti nel Registro sono tenuti ogni anno alla presentazione di una relazione sull'attività sociale svolta dietro richiesta dell'Amministrazione.

La mancata presentazione di tale documento è ragione sufficiente per l'eventuale deliberazione di cancellazione dal Registro e in ogni caso impedisce le facilitazioni di cui all'art. 5.

#### **ART. 5 – *Erogazione Contributi e Benefici Economici – Interventi del Comune***

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

#### **ART. 6 – *Soggetti Beneficiari***

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno sede nel Comune di Gazzo Veronese od un legame con il territorio o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per promozione dell'immagine del Comune, senza fine di lucro e che agiscono quali:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni;
- c) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune di Gazzo Veronese il patrocinio.

Nella concessione di contributo è necessaria l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.

#### **ART. 7 – Settori di Intervento**

Il Comune di Gazzo Veronese può intervenire con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) Sociale;
- b) Culturale e dei beni artistici e storici;
- c) Istruzione;
- d) Sportivo ricreativo;
- e) Turistico;
- f) Ambientale;
- g) Sviluppo economico e del lavoro.

Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune non escludendo tuttavia quelle non previste ma che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

#### **ART. 8 – Settore Sociale**

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 6 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali;
- b) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana.

Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà del Comune. Tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

#### **ART. 9 – Settore Culturale e dei Beni Artistici e Storici**

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ai soggetti di cui all'art. 6 che svolgano le seguenti attività:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici;
- d) consentire la fruizione di raccolte di interesse scientifico, artistico e storico anche appartenenti a privati;
- e) organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale;
- f) organizzano attività che , attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;

- g) promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- h) corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

#### **ART. 10 – *Settore dell'Istruzione***

I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 6 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

- a) attività ed iniziative nel campo scolastico;
- b) promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche;
- c) interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- d) attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici.

#### **ART. 11 – *Settore Sportivo e Ricreativo***

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva.

I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 6 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie ed agli anziani;
- b) promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- c) organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- d) promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreativa e del tempo libero;
- e) promozione dell'attività sportiva tra i disabili ed i portatori di handicap.

Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio od alla ricaduta sul territorio comunale, agevolazioni per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale e/o contributi, sovvenzioni e finanziamenti finalizzati all'intervento proposto.

#### **ART. 12 – *Settore Turistico***

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 6 per le seguenti attività:

- a) attività di promozione turistica;
- b) realizzazione di pubblicazioni, guide depliant ed altro materiale prodotto e finalizzato alla promozione turistica;
- c) organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica del territorio.
- d) organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) promozione ed assistenza ai turisti;

- f) organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

#### **ART. – 13 – *Settore Ambientale***

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 6 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturale e del paesaggio;
- b) promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto ed alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione dei giovani sull'importanza della protezione dei valori ambientali;
- d) realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili alla loro protezione;
- e) protezione civile, svolta nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale nella materia.

#### **ART. 14 – *Settore dello Sviluppo Economico***

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 6 che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti finalità:

- a) iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre esposizioni, rassegne, manifestazioni che si tengano nel territorio del Comune o fuori dal territorio ma che pubblicizzino prodotti o attività esercitate sul territorio;
- c) valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
- d) valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.

#### **ART. 15 – *Interventi di Carattere Straordinario***

La definizione delle finalità, dei settori, e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quanto gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

#### **ART. 16 – *Modalità di Erogazione Contributi e Benefici Economici***

Il Comune di Gazzo Veronese opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 ed a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale.

Il Comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale.

Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per attività svolta nel corso dell'anno.

Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta ed eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi artt. 17 e 18 la Giunta Comunale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

#### **ART. 17 – *Procedura di Richiesta Contributi per Singole Iniziative***

Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi ecc) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa e comunque entro il 31 marzo dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tener conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, preferibilmente su apposito modulo predisposto dal competente ufficio comunale e comunque deve contenere:

- a) denominazione dell'associazione, ente, istituzione o fondazione con generalità del richiedente legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e la sua descrizione;
- c) previsione di spesa per le attività per cui si richiede il contributo;
- d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso ed ha presentare il relativo rendiconto;
- e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale nel corso dell'anno per altre iniziative;
- f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad enti pubblici;
- g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici;
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento;
- i) impegno a far risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di " Gazzo Veronese", e di eventuali altre diciture o loghi di Enti finanziatori del Comune;
- j) numero di iscrizione al registro delle associazioni (se iscritta).

Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 80 % delle spese complessive preventivate per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal

contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

L'erogazione del contributo avverrà ad opera del Responsabile del settore competente, salvo indicazioni diversa dalla Giunta, per il 50% ad avvenuta esecutività della deliberazione di determina dell'importo del contributo. L'eventuale liquidazione del restante 50% del contributo assegnato avverrà previa presentazione di richiesta del saldo del contributo.

#### **ART. 18 – *Procedura di Richiesta Contributi per Attività e Progetti.***

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività o dei loro progetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tener conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune con le modalità di cui al precedente art. 17.

#### **ART. 19 – *Procedura di Concessione dei Contributi – Assegnazione***

L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli art. 8,9,10,11,12,13 e 14 deve essere effettuata dal servizio competente, individuato nel servizio segreteria che può avvalersi anche della collaborazione di altri settori del Comune.

Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale. Esaminata l'istruttoria la Giunta dispone in merito con atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo, la Giunta definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la Giunta può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, e l'esito della stessa. Alla deliberazione di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

Nel caso di concessione di uno specifico contributo economico che sia già previsto nel piano esecutivo di gestione, alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

#### **ART. 20 – *Procedure di Erogazione dei Contributi – Rendicontazione.***

In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 17 a conclusione delle attività per le quali sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto. I rendiconti dovranno essere comunque presentati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo.

In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note spesa (fatture, ricevute, scontrini ecc.), in sostituzione potrà essere presentata autocertificazione a firma del legale rappresentate dell'associazione, unitamente alla dichiarazione di destinazione del contributo.

Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato chiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato in tutto od in parte, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.

I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il Comune di Gazzo Veronese risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

#### **ART. 21 – *Contributi Esclusi***

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite il trasferimento al Comune.

Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

#### **ART. 22 – *Albo dei Beneficiari di Provvidenze di Natura Economica***

Il Comune adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 118/2000, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi sovvenzioni crediti sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del servizio segreteria del Comune che si avvarrà per i contributi non di propria competenza della collaborazione degli altri settori comunali interessati.

Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale la concessione è stata effettuata.
- d) importo del contributo o del beneficio economico concesso;

Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità e accesso mediante pubblicazione all'albo pretorio.

#### **ART. 23 – *Rapporti e Responsabilità – Esclusioni***

Il Comune di Gazzo Veronese resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

#### **ART. 24 – *Patrocinio***

Il patrocinio di iniziative , manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato, tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune non autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del comune a meno che non sia espressamente indicato nell'atto di concessione del patrocinio. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura “*con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Gazzo Veronese*”

#### **ART. 25 – *Pubblicizzazione degli Interventi del Comune***

I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art. 17 per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune, in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante, esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: “*con il contributo dell'Amministrazione comunale di Gazzo Veronese*”

#### **ART. 26 – *Entrata in Vigore***

Ai sensi dell'art. 34 dello statuto comunale, il presente regolamento dopo la esecutività della delibera di approvazione, entra in vigore il giorno successivo all'inizio del relativo deposito nella sede comunale.

#### **ART. 27 – *Norma Transitoria***

Per l'anno 2010 considerato che il presente regolamento viene approvato oltre i termini iniziali di esercizio, le scadenze per la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro delle associazioni ed il termine per la presentazione della richiesta di contributi viene fissato al 30/06/2010.